



COMUNE DI CIMONE

Provincia Autonoma di Trento

Verbale di deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011). Immediata eseguibilità.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **19:02** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI GIUST.	ASSENTI INGIUST.
- BISESTI Damiano	X		
- LARENTIS Michela	X		
- LASTA Daniele	X		
- ZANOTELLI Emilio	X		
- COSER Giuseppe	X		
- FRIZZI Rosanna	X		
- LINARDI Francesco	X		
- CONT Gilberto		X	
- PETROLLI Giovanni		X	
- LARENTIS Giulia		X	
- ROSSI Alessandro		X	
- LINARDI Enrico		X	

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il signor **Bisesti Damiano** nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, reso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, così come allegato "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in quanto non si necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Richiamato l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

Ricordato che, con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 26 novembre 2018, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso, tra l'altro, l'opportunità di differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019, autorizzando altresì l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 27.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017 e la deliberazione giunta n. 31 di data 23.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Delibera del Consiglio comunale n. 2 dd.14.02.2019

Con legge di bilancio n. 232 del 11.12.2016, all'art. 1 c. 466, sono state stabilite le modalità di calcolo del vincolo di finanza pubblica. In particolare viene previsto che, per il triennio 2017 – 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento mentre, a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali (primi 5 titoli). L'effetto di tale disposizione è che, a partire dal 2020, il FPV di entrata e di spesa rinveniente dall'avanzo di amministrazione (così come quello rinveniente dell'indebitamento) non dovrebbe essere considerato nei conteggi del vincolo di finanza pubblica. Su questo punto però il MEF, con la circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, ha chiarito che, per FPV di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali, valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020, si intende il FPV al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione. Pertanto anche il FPV di entrata e di spesa rinveniente dall'avanzo di amministrazione, purchè non originato dall'indebitamento, dovrà essere considerato nei conteggi del pareggio di bilancio. Tale interpretazione è in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2017, che censura le disposizioni che pongono limiti all'utilizzo del FPV appositamente programmato per spese già impegnate, e che diventeranno esigibili negli esercizi successivi. Si ricorda infine che con la deliberazione n. 14/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti è stato chiarito che l'avanzo di amministrazione che si genera con la devoluzione di mutui e prestiti, nel momento in cui viene applicato al bilancio per finanziare delle nuove spese in conto capitale, dovrà essere considerato, ai fini del pareggio di bilancio, come indebitamento e non come utilizzo del risultato di amministrazione, per cui il FPV che si viene eventualmente a generare non avrà rilievo né in entrata, né in uscita.

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto le seguenti novità:

- a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 (art. 1, comma 820);
- i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);
- a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalle legge 232/2016.

Vista la deliberazione giuntale n. 2 del 23.01.2019 con cui è stato approvato lo schema della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Tenuto conto che si rende ora necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019-2021 e del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati.

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.06.2018 con cui è stata rinviata al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, per effetto dell'interpretazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ n. 30 e ufficializzata con apposito comunicato ministeriale;

Vista la Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2018) che abroga l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto il parere del revisore dei conti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e ii.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero) su n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (Allegato n. 1);
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (allegato n. 3).
4. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di dare atto che la Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2018) abroga l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e pertanto si ravvisa l'opportunità di non predisporre il bilancio suddetto;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, mediante distinta votazione che dà il seguente esito resa per alzata di mano: favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, su n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;ed, ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm., della L.P. 23/92 e della L.R. 31 luglio 1993 n. 13:
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e vista la normativa vigente in materia, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto dando atto che tale proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, come richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Addì, 31 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA E FINANZE
dott. Paolo Chiarenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bisesti Damiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/cimone>, **dal giorno sottoriportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Addì, 18 febbraio 2019